

Edizione 2012 del regolamento: importanti cambiamenti

L'attuale regolamento della CPE è ancora impostato sulla versione del 2004. I cambiamenti che si sono resi necessari nel corso degli anni sono stati integrati alla meglio nella struttura esistente.

■ Quest'anno il Consiglio di fondazione ha pertanto deciso di effettuare una revisione completa dell'attuale regolamento. Accanto a modifiche di contenuto si è voluto inserire le singole disposizioni in un contesto più chiaro.

Regolamento e piano di previdenza

Il regolamento della CPE contiene le disposizioni generali che regolano il finanziamento e le prestazioni della CPE. Esso si applica a tutte le imprese affiliate e alle persone assicurate. Il piano di previdenza include invece le disposizioni sul finanziamento e le prestazioni, che valgono per le singole aziende, per esempio la definizione del salario assicurato, l'ammontare dei contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori e l'importo delle prestazioni.

Il Consiglio di fondazione ha elaborato la nuova versione del regolamento nel corso di quest'anno, concludendo i lavori il 22 settembre 2011. L'approvazione è prevista per il 6 dicembre 2011. Il nuovo regolamento, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012, sarà disponibile da fine dicembre in Internet. Gli assicurati riceveranno inoltre la versione stampata all'inizio dell'anno prossimo dal datore di lavoro.

Importanti novità nel regolamento

Vi invitiamo a leggere attentamente le novità riportate qui di seguito. È possibile che alcune modifiche richiedano un vostro intervento.

Mantenimento della previdenza in caso di riduzione del salario o dopo l'età di pensionamento

Una novità importante a partire dal 1° gennaio 2012 sarà la possibilità, dopo i 58 anni, di continuare ad assicurare lo stesso livello di guadagno anche dopo una riduzione del salario. Gli assicurati possono altresì mantenere la previdenza presso la CPE anche dopo l'età di pensionamento di 65 anni. Un'eventuale partecipazione del datore di lavoro al finanziamento di queste nuove possibilità deve essere uniforme per tutti i gruppi di assicurati e non può avvenire a livello individuale (cfr. articolo separato in questa edizione di «CPE esclusivo»).

Versamenti volontari per colmare le lacune previdenziali

Ogni assicurato ha l'opportunità di colmare eventuali lacune di previdenza tramite dei versamenti volontari. Una volta finanziate interamente le prestazioni regolamentari, è possibile riscattare anche il pensionamento anticipato attraverso altri versamenti facoltativi e finora anche con contributi mensili. I riscatti delle prestazioni regolamentari e del pensionamento anticipato rimangono possibili, ma d'ora in poi possono essere effettuati al massimo tre volte all'anno e dal 1° gennaio non possono più avvenire tramite contributi mensili regolari che il datore di lavoro trattiene direttamente sul salario.

Il nuovo regolamento

Il regolamento può essere scaricato da Internet (www.pke.ch, «Chi siamo»); gli assicurati ne ricevono di norma anche una versione stampata tramite il datore di lavoro. Il piano di previdenza varia invece da impresa a impresa e viene distribuito agli assicurati esclusivamente dal datore di lavoro. Quest'ultimo ha anche il compito di comunicare le modifiche del piano di previdenza.



Prelievo anticipato per proprietà d'abitazioni

Il nuovo regolamento precisa inoltre che il prelievo anticipato e il rimborso dei fondi per la proprietà d'abitazioni sono possibili fino a tre anni prima dell'età di pensionamento ordinaria di 65 anni, cioè fino a 62 anni. La dizione precedente «fino a tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia», non era chiara, perché il pensionamento è possibile già dal 58° anno d'età. Gli accertamenti e le verifiche che dobbiamo svolgere prima di versare i prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni, richiedono diverso tempo. La CPE ha quindi voluto precisare nel regolamento che i versamenti per la proprietà d'abitazioni possono avvenire di norma quattro settimane dopo la presentazione dei necessari documenti.

Liquidazione in capitale al posto della rendita

Secondo il nuovo regolamento, chi desidera percepire una liquidazione in capitale al posto di una rendita di vecchiaia, deve comunicarlo solo tre mesi prima del pensionamento, mentre finora doveva annunciarlo con un anno di anticipo. Se la previdenza viene mantenuta oltre 65 anni, la richiesta di versamento in capitale deve essere però comunicata entro i 65 anni.

Regime fiscale per i riscatti nella cassa pensione

In seguito ad alcune recenti sentenze di tribunale e visto che le interpretazioni delle autorità fiscali sono sempre più severe e divergono da cantone e cantone, la CPE non può fornire garanzie sul trattamento fiscale dei contributi,

dei riscatti e delle prestazioni. Il nuovo regolamento specifica che è compito degli assicurati risp. delle imprese informarsi sul trattamento fiscale delle prestazioni, dei contributi e dei riscatti. La CPE raccomanda pertanto a ogni assicurato e impresa di consultare per tempo le proprie autorità fiscali.

Rendita per coniugi risp. conviventi

Secondo le nuove disposizioni, la rendita per coniugi e conviventi, che diventa esigibile al momento del decesso di un assicurato prima del pensionamento, rimane immutata per tutta la vita dell'avente diritto. Ciò significa che non viene più ricalcolata, come in precedenza, nel momento in cui il defunto avrebbe compiuto 65 anni. Questa norma vale anche per le rendite già in corso. Come in passato, il diritto alla ren-

Le principali novità in breve:

- Possibilità di mantenere il precedente livello di previdenza anche in caso di riduzione del salario dopo i 58 anni.
- Possibilità di mantenere la previdenza tra i 65 e i 70 anni.
- Versamenti per riscatti facoltativi possibili al massimo tre volte all'anno.
- Prelievi e rimborsi per la proprietà di un'abitazione possibili fino a 62 anni.
- I versamenti per la proprietà di un'abitazione avvengono quattro settimane dopo la presentazione di tutti i documenti necessari.
- La richiesta di una liquidazione in capitale al momento del pensionamento deve essere comunicata con tre mesi di anticipo (finora un anno). Le persone che mantengono la previdenza dopo i 65 anni devono richiederla al più tardi a 65 anni.
- Le rendite per coniugi e conviventi, che in caso di decesso di un assicurato sono esigibili prima dell'età di pensionamento, rimangono immutate per tutta la vita, al massimo fino a un eventuale nuovo matrimonio.
- Le rendite per coniugi e conviventi vengono decurtate se l'assicurato deceduto era più vecchio di 15 anni e se il matrimonio risp. la convivenza era durata meno di 10 anni.
- Un assicurato non coniugato o che non vive in unione domestica registrata deve annunciare il suo convivente e le persone da lui sostenute quando è ancora in vita affinché queste persone possano beneficiare delle prestazioni per superstiti previste dal regolamento.
- Dopo i 58 anni non è più possibile proseguire la previdenza in caso di licenziamento per motivi economici.
- La previdenza per la vecchiaia può essere mantenuta anche durante un congedo non retribuito. Questa possibilità è limitata però a un anno.
- Il regolamento disciplina il trattamento delle interruzioni stagionali.
- In caso di uscita dopo i 58 anni, un assicurato può percepire la prestazione di libero passaggio, invece di quella di vecchiaia, se prosegue l'attività lucrativa presso un altro datore di lavoro.



dita per coniugi o conviventi si estingue quando il beneficiario si risposa.

In futuro la rendita per coniugi o conviventi viene ridotta se il coniuge o il convivente superstite è più giovane di oltre 15 anni dell'assicurato deceduto e il matrimonio risp. la convivenza è durata meno di 10 anni. Le rendite correnti non sono interessate da questa novità.

Importanti obblighi di notifica in caso di convivenza

In caso di decesso di un assicurato, il convivente ha lo stesso diritto di un coniuge alle prestazioni per superstiti, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Affinché il convivente abbia diritto alle prestazioni, l'assicurato deve avere informato la CPE dell'esistenza del partner quando era ancora in vita. In assenza di una

tale notifica, non sussiste alcun diritto alle prestazioni per superstiti. Anche le persone sostenute in maniera determinante dall'assicurato devono essere annunciate quando l'assicurato è ancora in vita, per avere diritto a un eventuale capitale di decesso. Il modulo necessario a questo scopo è disponibile dal dicembre 2011 sul sito della CPE.

Membri individuali

A causa delle nuove norme di legge, gli assicurati che vengono licenziati per motivi economici dopo i 58 anni non possono mantenere la previdenza.

Congedo non retribuito

Il mantenimento della previdenza in caso di congedo non retribuito è ora possibile anche per le prestazioni di vecchiaia, a condizione che ven-

gano pagati i contributi. Il mantenimento della previdenza è limitato a un anno.

Interruzioni stagionali

Il nuovo regolamento disciplina anche il trattamento delle interruzioni stagionali. L'aver di vecchiaia può essere mantenuto nella CPE e continua a fruttare interessi. La protezione contro il rischio cessa invece durante il periodo di interruzione.

Uscita dalla cassa pensione dopo i 58 anni

Grazie alle nuove norme di legge, chi esce dalla CPE dopo aver compiuto 58 anni può ora percepire la prestazione di libero passaggio invece della prestazione di vecchiaia, a condizione tuttavia che prosegua l'attività lavorativa presso un altro datore di lavoro.

Partecipazione del datore di lavoro in caso di pensionamento anticipato

Il nuovo regolamento precisa che un'eventuale partecipazione del datore di lavoro al finanziamento del pensionamento anticipato deve essere uguale per tutti i gruppi di assicurati e non può avvenire su base individuale.

Partecipazione dei datori di lavoro alla remunerazione

D'ora in poi le imprese hanno la possibilità di effettuare dei versamenti alla CPE se gli inte-

ressi corrisposti sugli averi di vecchiaia sono inferiori al tasso tecnico della CPE. Per beneficiare della detrazione fiscale, l'impresa non può effettuare questi versamenti a seconda della sua situazione economica, ma si impegna per contratto a versare importi regolari per diversi anni.

Consiglio di fondazione

I membri del Consiglio di fondazione devono avere un rapporto di lavoro con un'impresa affiliata alla CPE. Non è più possibile farsi rap-

presentare da persone esterne nel Consiglio di fondazione.

Per altre informazioni:

Telefono: 044 287 92 88. E-mail: stift@pke.ch

Flessibilizzazione della previdenza professionale per lavoratori anziani

Nell'ambito della riforma strutturale della previdenza professionale, il legislatore ha introdotto delle possibilità di flessibilizzazione per i lavoratori anziani. Le casse pensioni possono offrire queste opportunità, ma non sono obbligate a farlo.

■ In base alle nuove possibilità offerte dalla legge, la CPE ha elaborato delle misure volte a offrire una maggiore flessibilità.

Dal 1° gennaio 2012 la CPE applicherà le seguenti misure:

1. Mantenimento della previdenza al livello del precedente salario assicurato a partire da 58 anni

Se un assicurato dopo i 58 anni percepisce un salario ridotto al massimo della metà (per esempio in seguito alla diminuzione del grado di occupazione o un cambiamento di funzione), può continuare ad assicurare presso la CPE il suo salario finora assicurato o una parte di esso, al massimo però fino a 65 anni.

In tal caso, il salario assicurato viene suddiviso in una parte effettiva, che si basa sul salario

Basi legali

Il 1° gennaio 2011 sono entrate in vigore due nuove disposizioni della LPP:

1. Mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato a partire da 58 anni (art. 33a LPP): Gli assicurati il cui salario dopo i 58 anni si riduce al massimo della metà, possono chiedere mantenere la previdenza al livello del precedente guada-

gno assicurato fino a 65 anni. L'impresa può partecipare ai contributi sulla parte fittizia del salario.

2. Mantenimento della previdenza in caso di attività lucrativa dopo i 65 anni (art. 33b LPP): Se l'assicurato continua a svolgere un'attività lucrativa dopo i 65 anni, può mantenere la previdenza al massimo fino a 70 anni.

annuo che l'assicurato continua a percepire, e una parte fittizia, che corrisponde alla differenza rispetto al salario finora assicurato. La somma della parte effettiva e di quella fittizia viene «congelata» e non può più essere modificata, salvo che l'assicurato non decida in un secondo momento di non voler più assicurare la parte fittizia.

Sulla parte fittizia del salario si applicano le stesse aliquote di contribuzione come sulla parte effettiva. L'impresa non è però obbligata a versare i contributi su questa parte. Se l'impresa non partecipa al finanziamento, è l'assicurato a pagare tutti i contributi su questa parte. Se l'impresa decide di pagare la sua quota dei contributi sulla parte fittizia del salario, non può farlo solo per



Misure di flessibilizzazione per lavoratori anziani

singoli assicurati, ma – nel rispetto del principio di collettività – deve farlo per tutti o almeno per determinati gruppi di assicurati. Un tale obbligo di pagamento dei contributi viene fissato nel piano di previdenza.

2. Mantenimento della previdenza in caso di attività lucrativa dopo i 65 anni

Se l'assicurato continua a svolgere la sua attività lucrativa dopo i 65 anni, può chiedere il mantenimento della previdenza, al massimo però fino a 70 anni. Poiché le prestazioni d'invalidità e per

superstiti non sono più assicurate, non si devono pagare i contributi di rischio.

Il mantenimento della previdenza per le prestazioni di vecchiaia può avvenire senza pagamento di contributi (in tal caso si maturano gli interessi sull'ave di vecchiaia all'età di 65 anni) oppure continuando a pagare i contributi di risparmio. L'impresa non è tenuta a partecipare a questi contributi. Se l'impresa non partecipa al finanziamento, l'assicurato può scegliere se pagare tutti i contributi di risparmio oppure continuare a versare gli stessi contributi di rispar-


mio come in passato. Se l'impresa paga la sua parte di contributi, deve farlo per tutti gli assicurati conformemente al principio di collettività descritto al punto 1. I dettagli sono fissati nel piano di previdenza.

Dopo i 65 anni, l'assicurato può chiedere in qualsiasi momento il versamento delle prestazioni di vecchiaia. Esse diventano esigibili al più tardi quando l'assicurato cessa l'attività lucrativa.

Decisioni delle singole imprese

Le imprese affiliate comunicheranno alla CPE

Esempio: riduzione del salario a 58 anni



se, a partire dal gennaio 2012, intendono partecipare alle misure di flessibilizzazione a favore dei loro dipendenti. Dovranno decidere

- se, in caso di mantenimento della previdenza al livello del salario precedente (punto 1), vogliono pagare la loro quota di contributi sulla parte fittizia del salario e
- se, in caso di mantenimento della previdenza dopo i 65 anni (punto 2), vogliono pagare la loro quota di contributi sul salario assicurato.

Le imprese possono decidere di introdurre una partecipazione ai contributi anche in un momento successivo al 1° gennaio 2012.

Indipendentemente dalla decisione del datore di lavoro, gli assicurati possono usufruire delle suddette misure di flessibilizzazione della previdenza per lavoratori anziani a partire dal 1° gennaio 2012. Per ulteriori informazioni rimandiamo all'apposita scheda disponibile su

www.pke.ch alla rubrica «Schede & Moduli» nell'area «Prestazioni previdenziali». I collaboratori della sede CPE sono a vostra disposizione per fornirvi ulteriori chiarimenti e rispondere alle vostre domande.



CPE Fondazione di previdenza Energia
 Telefono 044 287 92 88
 Freigutstrasse 16, 8027 Zurigo
 stift@pke.ch, www.pke.ch